

ART. 1
Denominazione, sede e durata

E' costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione:

"Associazione Lofio" APS, da ora in avanti denominata "associazione".

L'associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, via del Campuccio 23r e ha durata illimitata.

ART. 2
Scopo, finalità e attività

L'associazione è apartitica e aconfessionale e basata su principi di democrazia e uguaglianza.

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali (con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281);

2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale;

3) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, quali:

1) prestazione di consulenze ad enti privati e pubblici e produzione e distribuzione di materiale informativo

2) organizzazione di manifestazioni di autofinanziamento e vendite occasionali di prodotti.

L'Associazione potrà, anche a fini di autofinanziamento e comunque senza scopo di lucro, esercitare le seguenti attività direttamente connesse: organizzazione di eventi (seminari, conferenze e convegni); prestazione di consulenze a enti privati e pubblici; produzione e distribuzione di materiale informativo; organizzazione di manifestazioni di autofinanziamento e di corsi e attività ricreative culturali; vendite occasionali di prodotti.

L'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali può successivamente essere operata da parte dell'Organo di Amministrazione.

ART.3

Patrimonio ed entrate dell'associazione

Il patrimonio dell'associazione è costituito da: beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, erogazioni liberali o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, avanzi netti di gestione.

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.

È vietato *distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi, riserve o capitali ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

È obbligatorio investire gli eventuali avanzi di gestione a favore di attività istituzionali previste da Statuto.

Il Consiglio Direttivo stabilisce ogni anno le quote annuali di iscrizione all'Associazione. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento della quota annua di iscrizione.

I versamenti non creano altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non creano quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi, né per atto tra vivi, né per causa di morte.

ART. 4

Soci dell'associazione e modalità di ammissione

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

L'iscrizione all'associazione è libera. Possono far parte dell'Associazione tutti (persone fisiche e/o giuridiche, di nazionalità italiana e/o estera) coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall'Associazione per il raggiungimento delle stesse.

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere domanda scritta al Consiglio Direttivo tramite modulo fornito dalla stessa associazione.

Il Consiglio Direttivo o il Presidente devono provvedere in ordine alla domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla presentazione della stessa. In assenza di un provvedimento entro il termine previsto, la domanda si intende accolta dal momento in cui il nominativo del richiedente è inserito nel libro soci. In caso di diniego il Consiglio Direttivo o il Presidente sono tenuti ad esplicitarne la motivazione. Il socio non ammesso ha diritto di presentare ricorso entro 30 gg dalla

comunicazione di esclusione. Il ricorso sarà discusso alla prima assemblea utile.

ART. 5

Diritti e doveri dei soci

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età i diritti di elettorato attivo, di elettorato passivo e di controllo all'interno dell'Associazione.

L'ammissione dei Soci presuppone la piena accettazione dello spirito e della lettera delle norme statutarie e degli eventuali regolamenti, nonché il regolare versamento della quota associativa.

Essa comporta, inoltre, l'obbligo di attenersi alla disciplina associativa e di osservare le deliberazioni prese dagli organi dell'Associazione, i regolamenti e le modalità di fruizione comune dei macchinari e delle iniziative messe a disposizione e/o organizzate dall'Associazione.

Il comportamento del Socio deve essere animato da spirito di solidarietà sociale ed essere attuato con correttezza e rigore morale.

I libri dell'Associazione sono visibili a chiunque ne faccia richiesta.

ART. 6

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per i seguenti motivi:

- per recesso volontario da comunicare per iscritto al Presidente o al Consiglio direttivo;
- per decadenza cioè per la violazione dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione e per la commissione di atti in violazione a norma di legge. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC all'interessato;
- nel caso di ritardo nel pagamento della quota associativa, pari o superiore a 3 mesi. La morosità verrà comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC dal Consiglio Direttivo o dal Tesoriere una prima volta in maniera bonaria dopo un mese di ritardo; decorsi tutti e 3 i mesi il Presidente comunicherà tramite gli stessi mezzi la decadenza. In ogni caso per partecipare a qualsiasi attività il Socio dovrà essere in regola con il pagamento della quota associativa per l'anno solare in corso senza eccezioni di sorta;
- esclusione in seguito a constatata violazione delle norme statutarie o delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, a una condotta in contrasto con i principi che regolano la vita dell'Associazione o nel caso di comportamenti che possano recare danno, direttamente o indirettamente, all'immagine e all'attività dell'Associazione e/o dei suoi associati. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo e comunicata tramite lettera raccomandata, fax o e-mail PEC;
- per morte o estinzione giuridica.

ART. 7

Organi dell'associazione

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);

ART. 8

Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi momento il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di almeno un terzo dei Soci. I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da un altro Socio. Un associato non può avere più di due deleghe a testa. Ogni Socio ha diritto ad un voto.

L'Assemblea può essere convocata tramite affissione della data di convocazione presso la sede dell'Associazione o sul sito ufficiale dell'Associazione o con email/PEC inoltrati almeno otto giorni prima della riunione. Nella comunicazione di convocazione devono essere indicati gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione ed eventualmente la seconda convocazione, che dovrà essere stabilita almeno ventiquattro ore dopo la prima.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo. In sua mancanza, è presieduta dal Vicepresidente del Consiglio Direttivo, oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dall'Assemblea.

L'Assemblea è validamente costituita ed è atta a deliberare qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

La presenza dei Soci è verificata dal/dalla Segretario/a e registrata nel Verbale.

L'Assemblea può essere tenuta in teleconferenza. Il link di accesso alla teleconferenza sarà fornito ai soci nelle comunicazioni di convocazione. La teleconferenza si terrà su piattaforme apposite, che non comportino nessun onere per i Soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L'Assemblea in seduta ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti tolti gli astenuti, in seduta straordinaria con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, tolti gli astenuti.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi;*
- *approva il bilancio di esercizio;*
- *delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;*
- *delibera sulla esclusione degli associati;*
- *delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;*
- *approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- *delibera lo scioglimento;*
- *delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione e la eventuale devoluzione del suo patrimonio.*
- *delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio odai Soci previa comunicazione al Presidente.*

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre la presenza di almeno 3/4 degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati

Le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario, o, in sua assenza, da un componente dell'Assemblea appositamente nominato da chi presiede l'Assemblea.

ART. 9 **Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di membri pari a 3 fino ad un massimo di 9 membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i suoi membri e integrabili per cooptazione. Il numero dei componenti viene stabilito al momento dell'elezione dei membri stessi per ciascun mandato e comunque sempre in numero dispari. I consiglieri durano in carica per 4 anni e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di uno o più consiglieri, il Consiglio si considera decaduto se risulta dimissionaria la metà dei componenti o e comunque se il numero dei consiglieri rimasti in carica è inferiore a 3. In questi casi, il Consiglio è tenuto a convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato almeno due volte all'anno con avviso scritto inviato tramite lettera raccomandata, e-mail/PEC o consegna diretta controfirmata contenente l'ordine del giorno, il luogo, il giorno e l'ora della riunione, da recapitarsi a tutti i Consiglieri a cura del Presidente, almeno cinque giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a due giorni. Il Consiglio Direttivo può essere convocato, in via straordinaria, anche su richiesta scritta e motivata di almeno la metà dei suoi membri.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- gestire l'Associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea e, in particolare, compiere atti di amministrazione ordinaria e straordinaria in relazione agli indirizzi ricevuti;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- predisporre i programmi annuali di attività dell'Associazione;
- nominare al suo interno il Presidente e il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
- deliberare circa l'ammissione di nuovi Soci; tale compito può essere svolto anche dal Presidente o dal Vicepresidente con firma singola
- elaborare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- deliberare in merito ad eventuali rimborsi spese per i Soci.
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;

- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, in sua mancanza dal Vicepresidente, o in assenza dal Consigliere più anziano di età; è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti, tolti gli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede la riunione.

Il Segretario, se nominato, o, in sua assenza, un membro del Consiglio appositamente nominato, redige il verbale delle riunioni del Consiglio, sottoscritto dal Presidente.

Articolo 10

Presidente e Vicepresidente

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma della medesima.

Il Presidente è *eletto* dall'Organo di Amministrazione tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Inoltre egli:

- convoca e presiede le Assemblee dei Soci e le riunioni dell'Organo Amministrativo;
- svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
- in casi eccezionali di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
- in collaborazione con il Tesoriere, se nominato, cura la predisposizione del rendiconto da sottoporre per l'approvazione all'Organo Amministrativo e poi all'Assemblea, corredandoli di eventuali relazioni.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 11

Segretario e Tesoriere

Il Segretario, nominato dal Consiglio direttivo fra i suoi componenti, coadiuva il Presidente nello svolgimento della sua attività. Egli svolge le attività per il disbrigo della corrispondenza, per i rapporti con l'esterno e si occupa della tenuta dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio e del Libro dei Soci.

Il Tesoriere è il responsabile della gestione finanziaria dell'Associazione; egli si occupa della contabilità, tiene i libri contabili e la cassa, redige il rendiconto, secondo le indicazioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Le cariche di Segretario e Tesoriere sono cumulabili con quelle di Presidente e/o Vicepresidente.

ART. 12

Bilancio di esercizio

L'esercizio sociale dell'Associazione inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio l'Organo Amministrativo dispone un Bilancio di esercizio che deve essere sottoposto ad approvazione dell'Assemblea entro il 30 aprile dell'anno successivo.

Il rendiconto deve restare depositato nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per l'approvazione, presso una sede idonea alla consultazione da comunicare nella convocazione dell'Assemblea stessa o in alternativa su di uno spazio virtuale accessibile da tutti i Soci, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla lettura di esso.

L'Organo di amministrazione documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 13

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di amministrazione*, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- chiedendo, con preavviso di almeno 7 giorni, di prenderne visione presso la sede dell'Associazione
- chiedendo accesso per via telematica ai documenti digitali relativi. L'associazione renderà accessibili i libri richiesti nella forma di file condivisi su piattaforma di cloud o tramite mail.

ART. 14

Volontari

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 15

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

Articolo 16

Responsabilità patrimoniale

L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

ART. 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 18

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro sarà provveduto dal Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 19

Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.